



Kantonales Sozialamt Graubünden
Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun
Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni

Manuale Capitolo E | 28 agosto 2025 | Versione 2.1

Procedura in caso di sospetto ottenimento illegittimo di assistenza sociale

Indice

1	Considerazioni generali	2
2	Segnalazione dei servizi sociali	2
3	Segnalazioni di servizi specializzati e di terzi.....	2
4	Accertamenti in caso di sospetto ottenimento illegittimo di assistenza sociale	2
5	Presentazione di una denuncia penale	3
6	Restituzione di prestazioni percepite illegalmente.....	3
7	Diritto al sostegno economico in caso di abuso	3
8	Impiego di detective assicurativi.....	4

1 Considerazioni generali

Nel presente documento sono disciplinate le competenze concrete riguardo alle segnalazioni, agli accertamenti e alle conseguenze in caso di sospetto ottenimento illegittimo di assistenza sociale.

2 Segnalazione dei servizi sociali

I servizi sociali sono tenuti a notificare immediatamente al comune competente informazioni che possono portare ad una riduzione del contributo di assistenza (art. 12 disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza, DELCAss, CSC 546.270). L'assistente sociale redige una breve segnalazione con le informazioni a disposizione. Questa segnalazione viene inviata senza indugio all'autorità di assistenza sociale come pure all'autorità superiore. Nel quadro dell'emanazione delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza, il Governo ha stabilito che con servizi sociali sono intesi tutti gli uffici, i servizi e le persone che presentano domande di assistenza pubblica ai comuni e che non è compito dei servizi sociali fare ricerche attive e spiare gli utenti (decreto governativo dell'8 novembre 2005, prot. n. 1329).

3 Segnalazioni di servizi specializzati e di terzi

Le segnalazioni di servizi specializzati o di terzi relative a un sospetto ottenimento illegittimo di assistenza sociale vanno in ogni caso trattate con priorità elevata.

4 Accertamenti in caso di sospetto ottenimento illegittimo di assistenza sociale

Dopo la ricezione di una segnalazione o in caso di sospetto ottenimento illegittimo di assistenza sociale, l'autorità di assistenza sociale accerta la fattispecie. L'assistente sociale dei servizi sociali coadiuva con funzione consultiva le autorità di assistenza sociale. Qualora il sospetto di abuso dovesse trovare conferme, si dovrebbe confrontare la persona interessata con la fattispecie e con la documentazione a disposizione (diritto di essere sentito). In caso di confronto personale, la presa di posizione dell'utente dovrebbe essere annotata in un verbale firmato dall'utente stesso. Si consiglia di coinvolgere nel confronto l'assistente sociale competente. In caso di confronto scritto le constatazioni e le domande dovrebbero essere formulate in modo chiaro e semplice. L'interessato deve sapere cosa gli viene rimproverato e quali sono le conseguenze che deve attendersi. Devono sempre essere presentati mezzi di prova.

5 Presentazione di una denuncia penale

Nel Cantone dei Grigioni le autorità di assistenza sociale hanno un diritto, ma non un obbligo di denuncia (art. 26 cpv. 2 legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100]). In caso di sospetto fondato di ottenimento illegittimo di assistenza sociale o addirittura di truffa, l'autorità di assistenza sociale può sporgere denuncia penale presso l'autorità penale competente. Per poter sporgere denuncia, la persona che intende farlo necessita di una liberazione dal segreto d'ufficio rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Gli obblighi di collaborare delle autorità di assistenza sociale nel corso del procedimento penale sono disciplinati nell'art. 28 LACPP. Il cpv. 1 stabilisce che le autorità e i tribunali sono tenuti a garantire alle autorità penali, indipendentemente da eventuali obblighi di segretezza, la presa in visione degli atti e a consegnare loro gli atti, qualora ciò sia necessario per una procedura penale.

Il cpv. 2 spiega inoltre che se un'autorità amministrativa sporge denuncia o presenta una querela, nella sua sfera di competenza deve raccogliere e assicurare le prove, se esiste un pericolo imminente. L'autorità può essere consultata da parte della Procura pubblica per chiarire la fattispecie.

6 Restituzione di prestazioni percepite illegalmente

Conformemente all'art. 11 cpv. 3 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250) le prestazioni percepite illegalmente devono essere restituite con gli interessi.

La restituzione dell'importo percepito illegalmente deve essere richiesta mediante una decisione scritta. Se non è stata sporta denuncia penale, l'illegittimità e l'importo percepito in modo illegittimo devono essere accertati e motivati dall'autorità di assistenza sociale. Se è stata sporta denuncia penale e se la persona è stata ritenuta colpevole, l'autorità di assistenza sociale può rinviare alla sentenza penale o al decreto d'accusa per quanto riguarda l'illegittimità ed eventualmente l'importo. L'autorità di assistenza sociale non deve accertare nuovamente i fatti già giudicati dall'autorità penale con sentenza passata in giudicato.

Dopo che la decisione è passata in giudicato, conformemente al capitolo 6 del promemoria «[Restituzione e prescrizione di prestazioni del sostegno sociale](#)», può essere richiesta la restituzione della prestazione assistenziale percepita illegalmente.

7 Diritto al sostegno economico in caso di abuso

Se a seguito della verifica dell'abuso risulta che, tenendo conto di tutte le entrate e della sostanza, l'interessato non è più indigente, il sostegno economico può essere sospeso. La sospensione richiede una decisione.

Laddove il bisogno è tuttora dimostrato nonostante un procedimento penale in corso o addirittura una condanna, il sostegno economico non può essere sospeso. L'interessato mantiene il diritto al sostegno economico. In questi casi è tuttavia possibile prendere in esame condizioni e/o riduzioni delle prestazioni quali sanzioni conformemente all'art. 11 DELCass. Occorre tenere conto del fatto che una riduzione fino al 19 % può durare al massimo dodici mesi e una riduzione tra il 20 e il 30 % al massimo sei mesi. Per la cumulazione della restituzione e della riduzione del sostegno economico si rimanda al capitolo 6.2 del promemoria «[Restituzione e prescrizione di prestazioni del sostegno sociale](#)».

8 Impiego di detective assicurativi

L'impiego di detective assicurativi richiede una base legale (decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo 61838/10 del 18 ottobre 2016). Nel Cantone dei Grigioni una tale base legale non esiste. L'impiego di detective assicurativi è perciò illegale.

Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivo della modifica / Osservazione
Capitolo E	5 ottobre 2018	1.0	Prima stesura
Capitolo E	2 dicembre 2020	2.0	Revisione norme COSAS (1 gennaio 2021)
Capitolo E	28 agosto 2025	2.1	Adeguamento del rimborso delle prestazioni assistenziali